

**BOZZA 12 maggio 2016**  
**ARTICOLATO DECRETO LEGISLATIVO**  
**SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE**  
**DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 3,30,31,33,34, 76, 78 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante “Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante “Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630;

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

Visto il Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 ottobre 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del ...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e ....., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione .....

EMANA

il seguente decreto legislativo:

<b>Art. 1</b> <b>(Principi e finalità)</b>	
1. Alle bambine e i bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.	1. identico
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni.	2. identico
3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:	3. identico
a) <del>concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l’inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali attraverso interventi personalizzati e</del>	a) identico

<p><b>l'organizzazione degli spazi e delle attività;</b></p> <p>b) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, favorendone il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica;</p> <p>c) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;</p> <p>d) garantisce la continuità del percorso educativo e scolastico, anche con riferimento alla scuola primaria, favorendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, coordinamento e formazione comuni;</p> <p>e) accoglie e rispetta le diversità linguistiche, di genere, culturali, religiose ed etniche;</p> <p>f) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con una qualificazione universitaria e una formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.</p> <p>4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.</p>	<p>b) identico</p> <p>c) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, <b>sostenendo le condizioni che ne agevolano l'accesso ai servizi educativi</b>, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;</p> <p>d) identico</p> <p>e) identico</p> <p>f) identico</p> <p>4. identico</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>(Il Sistema integrato di educazione e di istruzione)</b></p> <p>1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, cia-</p>	<p>1. identico</p>

<p>scuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione e istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.</p> <p>2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito da:</p> <p>a) servizi educativi per l'infanzia, articolati in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nido e micronido;</li> <li>2. sezioni primavera;</li> <li>3. servizi integrativi.</li> </ol> <p>b) scuole dell'infanzia statali, paritarie e non paritarie iscritte agli albi regionali <b>sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.</b></p> <p>3. I nidi e micronidi accolgono bambine e bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia.</p> <p>4. Le sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bam-</p>	<p>2. identico</p> <p>3. identico</p> <p>4. Le sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bam-</p>
--	--

bini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei poli per l'infanzia.

5. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo. Essi si distinguono in:

a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore;

b) centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

c) servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

6. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati.

bini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate **di norma** alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei poli per l'infanzia.

**(motivazione: già oggi numerose sezioni primavera, sia comunali che del privato sociale, sono aggregate ai nidi)**

5. identico

6. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati. **Le sezioni primavera aggregate alle scuole d'infanzia statali possono essere ge-**

<p>7. La scuola dell'infanzia, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni. Nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori. Essa assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con la scuola primaria.</p>	<p><b>stite anche dalla Amministrazione scolastica nell'ambito del Piano di cui all'art.8</b></p> <p>7. identico</p> <p><b>8. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto al comma 7, a partire dall'anno scolastico 2017-18 non sarà possibile l'anticipo di iscrizione alla scuola dell'infanzia.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>(Poli per l'infanzia)</b></p> <p>1. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi fino a sei anni, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia.</p> <p>2. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini da tre mesi fino</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>(Poli per l'infanzia)</b></p> <p><i>identico</i></p> <p>Identico</p>

<p>a sei anni, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età, al fine di rispettare i tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio anche al fine di favorire la massima flessibilità, diversificazione e innovazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.</p>	
<p><b>3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.</b></p>	<p>Identico</p>
<p>4. Al fine di favorire la costruzione di poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 180 milioni di euro per il triennio 2017-2019, comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni per l'anno 2018, di euro 3 milioni per l'anno 2019 e di euro 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.</p>	<p>Identico</p>
<p>5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>Identico</p>
<p>6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le regioni e individua i</p>	<p>identico</p>

<p>criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di poli per l'infanzia innovativi.</p>	
<p>7. Le regioni, d'intesa con gli enti locali, provvedono a selezionare almeno uno e fino a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.</p>	<p>Identico</p>
<p>8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 7, nel limite delle risorse assegnate dal comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per regione. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, che, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p>Identico</p>
<p>9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a</p>	<p>identico</p>

<p>decorrere dall'aggiornamento dell'anno 2017, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>(Fabbisogni standard)</b> <b>(Obiettivi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)</b></p> <p>1. Lo Stato garantisce la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia attraverso:</p> <p>a) il progressivo ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia, fino a raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età, a livello nazionale, entro l'anno 2020;</p> <p>b) la presenza dei servizi educativi per l'infanzia in almeno il 75 per cento dei comuni, singoli o in forma associata, entro l'anno 2020;</p> <p>c) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni, entro l'anno 2020;</p> <p>d) l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità;</p> <p>e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19-indirizzo educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione</p>	<p>1. Lo Stato, <b>con lo stanziamento delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni</b>, garantisce la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, attraverso:</p> <p>a) il progressivo ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia <b>e le condizioni che ne agevolano il consolidamento e l'accesso</b>, fino a raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età, a livello nazionale, entro l'anno 2020;</p>

primaria;

f) la formazione continua e in servizio di tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione;

g) il coordinamento pedagogico - territoriale;

2. Con Regolamento, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, sono definiti per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, tenuto conto della determinazione triennale della dotazione organica del personale della scuola dell'infanzia statale, dell'autonomia scolastica, della parità scolastica, nonché dei contratti collettivi nazionali di settore e delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi relativi:

a) ai rapporti numerici del personale educativo e ausiliario in funzione dell'età dei bambini, della tipologia e dell'orario del servizio educativo;

b) ai tempi di compresenza del personale educativo e dei docenti di scuola dell'infanzia;

c) ai criteri e alle modalità della formazione continua e in servizio di tutto il personale;

d) al profilo professionale dell'educatore dei servizi per l'infanzia;

e) al profilo professionale del coordinatore pedagogico dei servizi;

f) alle modalità di partecipazione delle famiglie;

g) ai requisiti di sicurezza e benes-

<p>sere delle bambine e dei bambini; h) agli spazi interni ed esterni e alla ricettività, in funzione dell'età, della tipologia e dell'orario del servizio;</p> <p>3. In sede di Conferenza unificata sono concordate le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali necessarie a garantire gli standard delle prestazioni, tenuto conto delle risorse di personale e finanziarie per la scuola dell'infanzia statale, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. Gli standard di cui al comma 2 lettere a),c), d) g) e h) e il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia.</p> <p>5. Gli standard di cui al comma 2 e il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi educativi per l'infanzia da parte degli Enti locali e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p><b>i) alle modalità per la promozione del benessere psicofisico del personale educativo, insegnante ed ausiliario a livello individuale e di gruppo.</b></p> <p>3. In sede di Conferenza unificata sono concordate le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali necessarie a garantire gli standard delle prestazioni, <del>tenuto conto delle risorse di personale e finanziarie per la scuola dell'infanzia statale, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</del>, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>(Motivazione: non si ritiene opportuno vincolare per legge solo alle risorse statali)</b></p> <p>4. Gli standard di cui al comma 2 lettere a),c), d) g) e h) <b>e il rispetto delle norme relative all'inclusione degli alunni disabili</b> e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia.</p> <p><b>(Motivazione</b> <b>Si ritiene necessario l'inserimento di questo inciso perché il decreto sull'inclusione, come prevede la delega, è riferito solo al sistema scolastico)</b></p> <p>5. Gli standard di cui al comma 2 <b>e il rispetto delle norme relative all'inclusione degli alunni disabili</b> e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, costituiscono requisiti per</p>
--	---

	<p>l'accreditamento dei servizi educativi per l'infanzia da parte degli Enti locali e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>(Funzioni e compiti dello Stato)</b></p> <p>1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:</p> <p>a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale di cui all'articolo 8;</p> <p>b) determina e assegna le risorse a carico del bilancio dello Stato;</p> <p>c) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;</p> <p>d) attiva, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.</p> <p>e) emana con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida per il Sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione proposte dalla Commissione di cui al successivo articolo 10 per garantire la necessaria continuità educativa del Sistema.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>(Funzioni e compiti dello Stato)</b></p> <p>identico</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>(Funzioni e compiti delle Regioni)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>(Funzioni e compiti delle Regioni)</b></p>

<p>1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:</p> <p>a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;</p> <p>b) danno attuazione agli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia, stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 4, ferma restando la possibilità di prevedere l'innalzamento dei livelli con proprio provvedimento;</p> <p>c) indicano gli indirizzi generali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano di formazione nazionale definito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>d) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;</p> <p>e) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui alla lettera d) dell'articolo 5;</p> <p>f) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.</p> <p>g)</p>	<p>Identico</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>(Funzioni e compiti degli Enti locali)</b></p> <p>1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata:</p> <p>a) gestiscono in forma diretta e indiretta propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, in coerenza con gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti con il Regolamento di cui all'articolo 4, te-</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>(Funzioni e compiti degli Enti locali)</b></p>

<p>nendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e delle norme sulla parità scolastica, ferma restando la possibilità di innalzarne i livelli;</p> <p>b) autorizzano e accreditano i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, per quanto di competenza e in coerenza con gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti con il Regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore;</p> <p>c) attivano il coordinamento pedagogico dei servizi del Sistema integrato di educazione e di istruzione sul proprio territorio, in conformità con il Regolamento di cui all'articolo 4;</p> <p>d) favoriscono, nell'ambito della programmazione territoriale dell'offerta formativa, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo 4, iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione;</p> <p>e) definiscono le modalità di partecipazione delle famiglie;</p> <p>f) favoriscono iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con la scuola primaria.</p>	<p>b) autorizzano e accreditano i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, per quanto di competenza e in coerenza con gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti con il Regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto <b>delle norme relative all'inclusione degli alunni disabili e</b> dei contratti collettivi nazionali di settore;</p> <p>c) attivano il coordinamento pedagogico dei servizi del Sistema integrato di educazione e di istruzione sul proprio territorio, <b>composto da coordinatori incaricati dai diversi soggetti istituzionali</b>, in conformità con il Regolamento di cui all'articolo 4;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>(Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)</b></p> <p>1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda il Si-</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>(Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)</b></p>

<p>stema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale ed escluda i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, anche attraverso <b>la graduale stabilizzazione dell'attuale sperimentazione e il potenziamento delle sezioni primavera.</b></p> <p>2. Il Piano di azione nazionale modula la destinazione delle risorse finanziarie agli Enti locali per l'ampliamento del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, tenuto conto <b>dei fabbisogni standard</b> degli obiettivi di cui all'articolo 4 e dell'impegno degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia.</p> <p>4. Nell'ambito della pianificazione relativa alla realizzazione delle nuove strutture, o di riqualificazione di quelle esistenti, le Regioni destinatarie dei fondi stanziati dal Quadro Strategico Nazionale, si impegnano a rispettare i target e gli indicatori in esso stabiliti. (Rif Piano Naz. Bindi)</p> <p>5. Il Piano di azione nazionale, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>2. Il Piano di azione nazionale modula la destinazione delle risorse finanziarie agli Enti locali per l'ampliamento del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica, di riequilibrio territoriale e <b>di sostegno all'offerta comunale in essere e di promozione della possibilità di accesso ai servizi</b>, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 e dell'impegno degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia.</p> <p>5. Il Piano di azione nazionale, <b>previa Intesa in Conferenza unificata</b>, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>(Partecipazione economica delle famiglie)</b></p> <p>1. La partecipazione economica delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>(Partecipazione economica delle famiglie)</b></p> <p>identico</p>

<p>famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati accreditati, non può superare, complessivamente, il 30% per cento del costo medio del servizio rilevato dall'Ente locale.</p> <p>2. Gli Enti locali garantiscono agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché l'esenzione totale per le famiglie che hanno un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.</p> <p>3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Ticket nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale «Ticket nido» non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per ogni singolo buono. Il costo del servizio è deducibile e l'IVA è detraibile integralmente.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art.10</b> <b><i>(Commissione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)</i></b></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è istituita la Commissione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.</p> <p>2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.</p> <p>3. La Commissione propone al Mini-</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.10</b> <b><i>(Commissione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)</i></b></p> <p>Identico</p> <p>3. La Commissione propone al Ministe-</p>

<p>stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida per il Sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.</p> <p>3. Nella composizione della Commissione di cui al comma 1 deve essere garantita la presenza di almeno tre componenti per il genere meno rappresentato.</p> <p>4. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. I componenti non sono rinnovabili più di una volta.</p> <p>5. La Commissione di cui al comma 1 elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.</p>	<p>ro dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida <b>pedagogiche per la qualità del</b> Sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <b>(Relazione periodica sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale )</b></p> <p>1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento una relazione biennale sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale di cui all'articolo ..... sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ogni anno, entro il 31 gennaio, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <b>(Relazione periodica sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale )</b></p> <p>identico</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>(Copertura finanziaria)</b></p> <p>1. Per l'attuazione del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 8, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo Nazionale per il sistema integrato di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>(Copertura finanziaria)</b></p> <p>1. Per l'attuazione del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 8, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo Nazionale per il sistema integrato di</p>

educazione e di istruzione, con dotazione pari a 200 milioni per l'anno 2016 e a 209 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali, promuove, ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n.281, avente ad oggetto la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, Regioni, Province Autonome e Comuni e il riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

3. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, sezioni Primavera e scuole dell'infanzia, verranno determinati con apposita intesa a seguito dell'incremento delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi esercizi finanziari anche in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo.....

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi derivanti dall'abolizione del Cnel e degli organi elettivi delle province.

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2016 mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 208 del 2015;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 208 del 2015;

educazione e di istruzione, con dotazione pari a **500 milioni** per l'anno 2016 e a **509 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2017.

**(si veda comma 4, lett.h)**

2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, sezioni Primavera e scuole dell'infanzia, verranno determinati con apposita intesa **in Conferenza Unificata** a seguito dell'incremento delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi esercizi finanziari anche in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo.....

d) quanto 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle risorse statali disponibili destinate dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, nonché dei fondi PAC destinati ai servizi educativi per l'infanzia non utilizzati;

e) quanto a (50?) milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

f) quanto a euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

g) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a valere sulle risorse nel bilancio Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. A decorrere dall'anno 2017, in sede

**h) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2016 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per risparmi di spesa dovuti alla diminu-**

di esame della legge di bilancio, sono definite le ulteriori risorse a carico della finanza pubblica da destinare al Fondo di cui al comma 1.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia e previa ripartizione delle risorse per regione sulla base della popolazione in età anagrafica compresa fra 0 e 6 anni. Le risorse sono destinate direttamente ai Comuni, con priorità per quelli privi di scuole statali dell'infanzia, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e di colmare le eventuali carenze o inadeguatezze strutturali. Una quota delle risorse di cui al comma 1 non superiore al 40 per cento è destinata dai Comuni agli interventi di riqualificazione e/o realizzazione di nuove strutture, e una quota di almeno il 60 per cento per il sostegno alla gestione dei servizi.

7. Le risorse assegnate ai Comuni sono escluse dal computo del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, nel limite delle risorse di cui al comma 1 assegnate a ciascun comune.

**zione dell'erogazione del bonus bebè previsto al c.125, art,1 della L. n. 190/14.**

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia e previa ripartizione delle risorse per regione sulla base della popolazione in età anagrafica compresa fra 0 e 6 anni, **previa Intesa in Conferenza Unificata.**

Le risorse sono destinate direttamente ai Comuni con priorità per quelli privi di scuole statali dell'infanzia, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e di colmare le eventuali carenze o inadeguatezze strutturali. Una quota delle risorse di cui al comma 1 non superiore al 40 per cento è destinata dai Comuni agli interventi di riqualificazione e/o realizzazione di nuove strutture, e una quota di almeno il 60 per cento per il sostegno alla gestione dei servizi.

	<p><b>Le risorse sono assegnate anche tenendo conto dell'impegno degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia, nonché dell'impegno nell'abbattimento delle tariffe nei servizi educativi.</b></p> <p>7. Le risorse assegnate ai Comuni sono escluse dal computo del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, nel limite delle risorse di cui al comma 1 assegnate a ciascun comune.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> (.....)</p> <p>1. In considerazione della diversa storia delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia e della realtà attuale di offerta, il Fondo di cui all'articolo 14, finanzia il sistema integrato, attraverso un accordo in Conferenza Unificata che tenga conto dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale.</p> <p>3. Il Fondo di cui al comma 1, si articola in Nazionale contiene tre capitoli:</p> <p>a) Finanziamenti per le strutture che prevedano: interventi di nuove costruzioni e, in particolare, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, già di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;</p> <p>b) Sostegno iniziale e a regime alle spese di gestione, in considerazione degli elevati costi dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in relazione all'età dei bambini, per garantire la diffusione su tutto il territorio nazionale, superare squilibri territoriali,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> (.....)</p> <p>Identico</p> <p>a) Finanziamenti per le strutture <b>pubbliche</b> che prevedano: interventi di nuove costruzioni e, in particolare, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, già di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;</p>

promuovere una pluralità di risposte di qualità e l'attuazione dei sistemi integrati territoriali tramite i coordinamenti pedagogici;

c) Formazione del personale educativo e docente in servizio, con particolare attenzione al periodo di accesso alla professione e alla preparazione di figure di coordinamento pedagogico.

2. Per i servizi educativi per l'infanzia, esclusi dai conteggi ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, è previsto un impegno finanziario straordinario per il raggiungimento del livello di offerta del 33% rispetto ai bambini in età entro il 2020, e il mantenimento successivo di detto livello di offerta, anche con l'obiettivo del riequilibrio tra le regioni, le province autonome e i territori delle regioni stesse;

1. Per le scuole dell'infanzia, la generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 62/2000. Le spese per il funzionamento delle scuole dell'infanzia gestite da enti locali o altri enti pubblici sono escluse dai conteggi ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Si prevede la copertura dei posti di docente della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, unitamente al potenziamento della compresenza del personale e alla diffusione delle sezioni per bambini in età 24-36 mesi.

2. Le risorse sono definite nel piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui all'art. 11.

3. In sede di Conferenza unificata sono concordate le risorse, anche con interventi gradualmente, a carico dei diversi soggetti istituzionali, per garantire i livelli essenziali previsti all'art. 6, fatte salve le risorse di personale e finanziarie per la scuola dell'infanzia statale,

<p>definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Le risorse statali vincolate alle finalità previste nel comma 1, lettere a), b) e c), sono ripartite tra le regioni e le province autonome in funzione del numero di iscritti, della popolazione in età e di eventuali riequilibri territoriali. Per i servizi educativi per l'infanzia le somme saranno destinate agli enti locali, nel rispetto di quanto previsto e secondo le modalità indicate nelle normative regionali e delle province autonome di riferimento; per le scuole dell'infanzia del sistema paritario i finanziamenti fanno riferimento ai canali e modalità previsti dalla legge 62 /2000 e successive modificazioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <b>(Norme transitorie)</b></p> <p>1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89.</p> <p>2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la medesima funzione di educazione e istruzione.</p> <p>3. A decorrere dall'a.s. 2018/2019 l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19-indirizzo educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <b>(Norme transitorie)</b></p>

<p>ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia, i titoli comunque conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <i>(Abrogazioni)</i> .....</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Dato a Roma, addì ..... 2016.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>identico</p>